Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 25/06/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 28 gennaio 2018, il ricorrente esponeva di aver stipulato, in data 17 novembre 2009, con l'intermediario odierno convenuto, per il tramite di una mandataria incorporata dallo stesso, un contratto di prestito con cessione del quinto della pensione, anticipatamente estinto in data 31 agosto 2013. Il finanziamento veniva erogato a un TAEG del 14,12% e un TEG del 13,63 %.

Con reclamo del 7 novembre 2018 contestava che il TEG del contratto in oggetto, inclusi i costi assicurativi, eccedeva il tasso soglia di riferimento e chiedeva quindi il rimborso di tutti gli oneri versati prima della anticipata estinzione per violazione dell'art. 1815 c.c., al netto di quanto già rimborsato in conto estintivo.

Nel riscontro al reclamo, l'intermediario confermava la correttezza del TEG applicato, in quanto, all'epoca della stipula del contratto in oggetto, i costi delle assicurazioni obbligatorie non erano inclusi nel conteggio; insoddisfatto della risposta, il ricorrente reiterava quindi la domanda davanti a quest'Arbitro, sostenendo che il TEG del finanziamento avrebbe dovuto includere i costi assicurativi addebitati al consumatore e che l'inclusione di tali costi determinava un TEG pari al 13,99%, eccedente il tasso soglia del periodo di riferimento (pari al 13,77%). Chiedeva pertanto la restituzione di tutti gli

oneri versati prima della anticipata estinzione per violazione dell'art. 1815 c.c., quantificati, al netto dei rimborsi già ottenuti e dell'ulteriore rimborso di 236,60 riconosciuto dall'intermediario successivamente al reclamo, in complessivi 2.040,35 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo e alle spese legali, quantificate in 320,00 euro.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente, confermati i fatti esposti dal ricorrente, eccepiva che il TEG indicato in contratto (13,63%) "risulta essere inferiore rispetto al tasso soglia (13,77%) stabilito da Banca d'Italia per tale categoria di operazioni" relativamente al periodo di riferimento; precisava che il TEG del contratto era stato correttamente calcolato in concordanza delle "Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi di Banca d'Italia del 2006" le quali al momento della stipula del contratto, nel novembre 2009, prevedevano l'esclusione dal calcolo del TEG degli oneri assicurativi imposti per legge. Produceva la proposta di adesione alla polizza e il relativo certificato di assicurazione abbinato al finanziamento, in ottemperanza delle disposizioni normative regolatorie della materia e concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande del ricorrente.

DIRITTO

La questione oggetto del ricorso attiene alla problematica relativa all'inserimento dei costi assicurativi all'interno del TEG di un finanziamento verso cessione del quinto della pensione, ai fini del vaglio di usurarietà dello stesso.

Sostiene infatti il ricorrente che l'esclusione dal calcolo dei TEG delle spese per assicurazioni derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge (quali quelle in materia di prestiti contro cessioni del quinto, certificate da apposita polizza), disposta dalle "*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*" emanate dalla Banca d'Italia nel 2006 (ed applicabili *ratione temporis* al contratto in oggetto), risulterebbe illegittima in applicazione di recenti orientamenti della Cassazione Civile, i quali, muovendo dalla onnicomprensività della disposizione di cui all'art. 644, comma 4, c.p., hanno ritenuto che tutti i costi assicurativi collegati al finanziamento debbano essere inclusi nel calcolo del TEG, con conseguente disapplicazione della disciplina della Banca d'Italia a norma dell'art. 5, L. 2248/1865, all. E.

E poiché l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG determina il superamento del tasso soglia del periodo di riferimento, chiede il ricorrente che al contratto di finanziamento si applichi la sanzione di cui all'art. 1815 c.c.

A tale proposito, evidenzia il Collegio che dirimente ai fini dell'esame della vertenza è la *vexata quaestio* relativa alla necessità di includere o meno i costi assicurativi all'interno del TEG, giacché sul punto si rilevano divergenze tra la giurisprudenza di Cassazione e la prassi negoziale, incluse le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Queste ultime infatti, in particolare quelle emesse nel 2006 e valide per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2009 (applicabili dunque a quello oggetto del presente ricorso, stipulato a novembre 2009) disponevano che per i contratti nei quali la stipula di una polizza assicurativa fosse obbligatoria per legge, il relativo costo non avrebbe dovuto essere compreso all'interno del TEG, il cui raffronto col tasso soglia deve perciò effettuato senza tener conto di detta voce di costo.

Con riguardo a tale disposizione secondaria, si evidenzia come un importante arresto della Suprema Corte (sentenza n. 5160/2018) abbia ritenuto che la normativa primaria (art. 644

c.p.), dunque di rango prioritario rispetto alle disposizioni di vigilanza, imponga di includere tutti i costi afferenti al prestito, inclusi quelli assicurativi. Nel caso di specie, l'adozione di tale principio giuridico, come anticipato, determinerebbe usurarietà del prestito.

Questo Collegio, tuttavia, non può che rilevare come sul punto si sia recentemente espresso il Collegio di Coordinamento (decisioni n. 8025/2019 e n. 8048/2019), il quale statuito che "*in assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza, la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza*".

In ragione di ciò non si può che prendere atto di tale assunto e, dato atto del fatto che la proposta di adesione alla polizza e il relativo certificato di assicurazione abbinato al finanziamento sono stati prodotti dall'intermediario resistente, rigettare la domanda attorea, atteso che il TEG indicato nel contratto (pari al 13,63%), calcolato applicando le Istruzioni di Vigilanza del 2006 («*Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza*») risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (pari al 13,77%).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI